

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

TENUTO CONTO dell'emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla eventuale sospensione della attività didattiche in presenza e la necessità del ricorso alla Didattica Digitale Integrata, e la necessità di garantire pari opportunità a tutti gli alunni di questo istituto;

PRESO ATTO che potrebbe necessario fornire agli alunni, che ne siano del tutto sprovvisti, di idonei dispositivi digitale (tablet, notebook, router per la connessione ecc.);

PRESO ATTO che per assicurare il diritto allo studio degli alunni della scuola secondaria in taluni casi si rende necessario assegnare in comodato d'uso libri di testo e/o supporti digitali;

CONSIDERATA la limitata disponibilità dell'Istituto di supporti didattici (libri di testo, tablet, notebook, dispositivi di connessione individuale);

TENUTO CONTO delle varie esigenze, del contesto socio-familiare ed economico delle famiglie;

PRESO ATTO della necessità di stabilire dei criteri per l'assegnazione in comodato d'uso dei beni didattici che non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso,

REGOLAMENTA

ei seguenti criteri e le seguenti modalità per la concessione in comodato d'uso dei supporti didattici

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 45 c.1 lett. d del D.I. n. 129/2018.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito. L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso.

Art. 3 – Modalità della concessione

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art. 4 – Doveri del concessionario In relazione all'utilizzo dei beni

Il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: – non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; – custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; – restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Art. 5 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento il concessionario dovrà corrispondere all'istituto il valore del bene indicato nel modulo di comodato sottoscritto.

Art. 6 – Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 20.000,00.
- b) L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico.

Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico.

Nel caso di ulteriore parità si considereranno le seguenti precedenze.

- alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado;
- alunni delle classi seconde e prime della scuola secondaria di I grado;
- alunni delle classi quinte della scuola primaria;
- alunni delle classi quarte, terze, seconde e prime della scuola primaria.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF. In caso di genitori separati devono essere presentate le attestazioni ISEE di entrambi, salvo i casi di affidamento esclusivo che non preveda contributo economico da parte del genitore non affidatario, documentato da relativa sentenza. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

REGOLAMENTO *adottato con delibera n. 72 del giorno 11.09.2020*